



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

---

**Consiglio del 27 maggio 2025**

**Punto 11 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring**

**ALLEGATO 11.1**

**ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO**

**Aggiornamento al 22 maggio 2025**

## ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO

*Aggiornamento al 22 maggio 2025*

### **Monitoraggio normativa e contatti istituzionali**

#### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI PER LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI**

- **PROPOSTA DI LEGGE** Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (CAMERA DEI DEPUTATI proposta n. 2336 del 1° aprile 2025)

È stato pubblicato sul sito della Camera dei Deputati il testo del disegno di legge in materia di disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi ([C.2336](#)), esito dell'indagine conoscitiva che la Commissione Affari costituzionali ha svolto tra il 2023 e il 2024 e che si è conclusa con l'approvazione di un [documento](#) recante i principali risultati.

Il Ddl, d'iniziativa del Presidente di Commissione Nazario Pagano (FI), consta di 12 articoli e disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la **rappresentanza di interessi, intesa come “contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse”**. La definizione è molto ampia e include ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta professionalmente attraverso la **presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche**.

Il provvedimento reca le definizioni di «attività di rappresentanza di interessi», «rappresentanti di interessi», «portatori di interessi», «decisori pubblici» e «processi decisionali pubblici», delineando altresì, all'articolo 3, coloro che sono esclusi dallo spettro d'azione della legge (quali, tra gli altri, giornalisti, funzionari pubblici per i rapporti con i decisori attinenti alla loro funzione, organizzazioni sindacali, e attività che si svolgono nell'ambito di protocolli d'intesa).

L'articolo 4 del testo reca l'istituzione del **Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi** presso il CNEL, i cui iscritti sono soggetti a diritti (articolo 9) e obblighi (articolo 10); è inoltre inclusa la previsione per cui ciascun rappresentante di interessi dovrà aggiornare in una sezione apposita del Registro, con cadenza settimanale, l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente (articolo 5).

È prevista inoltre l'istituzione di un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici – sempre presso il CNEL – il quale dovrà adottare un codice deontologico in cui saranno stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.

Il testo del Ddl si conclude con le sanzioni, che si applicano in caso di violazione del presente provvedimento o del codice deontologico, e con l'istituzione di un codice ATECO apposito per la professione di rappresentanza di interessi.

Si attende ora l'assegnazione alla Commissione parlamentare competente e la calendarizzazione dell'avvio dell'esame, le cui tempistiche non sono definite.

Il testo integrale è disponibile al seguente link [Testo](#)

## RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE PER IL SETTORE FINANZIARI

- **Attuazione degli Orientamenti congiunti sulla stima dei costi e delle perdite annuali aggregati causati da gravi incidenti connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a norma del regolamento (UE) 2022/2554 (JC/GL/2024/34) - Nota Banca d'Italia e Consob n. 51 del 16/05/2025**

Banca d'Italia e Consob hanno dichiarato all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti congiunti sulla stima dei costi e delle perdite annuali aggregati causati da incidenti connessi alle TIC, in conformità con il [Regolamento DORA](#).

In particolare, tali Orientamenti – che non si applicano alle microimprese – vengono recepiti, per i rispettivi ambiti di competenza, come segue:

- per le banche meno significative, le SIM, i gestori, gli IP, gli AISP, gli IMEL, gli emittenti di token collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, i fornitori di crowdfunding e Poste Italiane S.p.A., per l'attività di Bancoposta, gli Orientamenti assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione](#) sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza;
- per le controparti centrali, i depositari centrali di titoli e le sedi di negoziazione gli Orientamenti sono integrati nelle prassi di vigilanza della Banca d'Italia.

I soggetti vigilati sono tenuti a conformarsi a tali Orientamenti dal 19 maggio 2025.

Link: [Comunicato](#) – [Linee guida Orientamenti congiunti](#)

- **Comunicazione della Banca d'Italia “DORA - Vademecum per la corretta compilazione”**

Con riferimento alle segnalazioni previste dalle disposizioni DORA, Banca d'Italia ha pubblicato in data 23 maggio 2025 una comunicazione inerente alle principali regole tecniche di compilazione più comunemente oggetto di violazione, nel complesso delle regole tecniche di compilazione definite nelle EBA Filing Rules 5.5 e nel documento Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for Rol reporting, fornendo a supporto degli intermediari le corrette modalità da seguire per evitare che le segnalazioni siano scartate.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[DORA\\_Vademecum\\_per\\_la\\_corretta\\_compilazione.pdf](#)

## CREDITI DETERIORATI

- **DDL Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito (S.978)**

Attualmente all'esame in Commissione Giustizia il DL d'iniziativa della senatrice Stefani che mira a introdurre modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito.

Tenuto conto che l'attuale sistema di realizzazione del credito risulta farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale, Il DL introduce termini più stringenti per la realizzazione delle pretese creditorie.

Sono tuttavia esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 978](#)

## ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

### • Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (S.1484)

È stato presentato al Senato, per l'esame in prima lettura, il disegno di legge **Disegno di legge annuale** di iniziativa governativa **sulle piccole e medie imprese»** ([S.1484](#)). Il provvedimento è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio 2025, e introduce una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI). Il Ddl si compone di 19 articoli, suddivisi nei seguenti cinque Capi. In particolare, il Capo II è dedicato all'**Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione** e contiene misure sul riordino della disciplina dei confidi e sulla valorizzazione finanziaria dei beni di magazzino.

La parte sulla valorizzazione finanziaria del magazzino introduce un allargamento alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti (Art. 6):

*Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole “**cartolarizzazione dei crediti**” sono aggiunte le seguenti: “, **anche futuri**,”;*

*b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) dopo le parole “beni mobili” è aggiunta la seguente: “anche”*

*c) all'articolo 7, comma 2-octies:*

*i. le parole da “può destinare i crediti stessi” sino a “nonché”, sono sostituite dalle seguenti “può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero”;*

*ii. è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo “La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.”;*

*d) all'articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente “Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati”.*

Si attende ora l'assegnazione alla Commissione competente, verosimilmente la Commissione Industria, per l'avvio dell'esame in prima lettura.

Fonte: (S.1484 – Testo ancora non disponibile)

## SOSTENIBILITA'

- **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final)**

Si è concluso presso la Commissione Finanze al Senato l'esame congiunto delle proposte di direttive di modifica delle date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi previsti dalle direttive CSRD e CSDDD relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità ([COM\(2025\) 80 definitivo](#)) e sugli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([COM\(2025\) 81 definitivo](#)).

Presentata dalla Commissione Europea il 1° aprile 2025, la proposta è all'esame di entrambe le Camere per l'acquisizione del parere motivato. L'atto è stato altresì assegnato alle *Commissioni Politiche Ue* di ambo i rami del parlamento per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il cui termine di verifica è pari a otto settimane.

Si ricorda che la proposta pubblicata, nell'ambito del cd. Pacchetto omnibus semplificazione, intende modificare le direttive CSRD ([2022/2464](#)) e CSDDD ([2024/1760](#)) con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici previsti per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità, ridurre l'ambito di applicazione e posticiparne l'applicazione, alla luce delle difficoltà implementative segnalate dalle imprese e dalla necessità di rafforzare la competitività del sistema produttivo europeo.

La Commissione Finanze ha approvato una risoluzione con valutazione positiva con osservazioni e suggerimenti. In particolare:

- **Settore creditizio** – È necessario assicurare l'armonizzazione delle diverse richieste informative in coerenza con quanto si sta definendo con la normativa unionale "Omnibus", con particolare riferimento alle divergenze ancora esistenti tra la CSRD, la CSDDD e il Regolamento sulla tassonomia.
- **Incentivare la rendicontazione volontaria di sostenibilità** – Per le imprese escluse dall'obbligo di rendicontazione, la Commissione europea prevede di adottare entro 4 mesi dalla pubblicazione della direttiva Omnibus, un nuovo standard volontario basato sullo Standard europeo di rendicontazione di sostenibilità per le PMI non quotate e poi una Raccomandazione entro il 2025. In tal modo, sarà definito il limite delle informazioni che potranno essere richieste alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione CSRD. Questa impostazione si ritiene che possa essere migliorata per limitare quanto più possibile i requisiti materiali con attenzione alla flessibilità e rilevanza settoriale dei soggetti obbligati, tendendo sempre conto delle caratteristiche e delle esigenze delle PMI. Al riguardo, la Commissione sollecita di specificare che le PMI debbano effettuare le comunicazioni ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità utili agli operatori finanziari per assolvere gli obblighi di legge di settore.
- **Implementazione della nuova normativa** – Si ritiene opportuno offrire una definizione univoca di fatturato applicabile dalle banche, nonché l'adozione di livelli di totale attivo di stato patrimoniale congrui con la specificità del settore bancario; valutare l'opportunità di reintrodurre la deroga all'obbligo di presentare una rendicontazione individuale di sostenibilità da parte di alcune componenti di un gruppo che presentano alcune caratteristiche specifiche, in particolare per le filiazioni finanziarie la cui strategia ESG e la relativa informativa non possono discostarsi da quelle della società madre che definisce centralmente le politiche ai fini ESG; prevedere la possibilità di esentare le *holding* non quotate dall'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità se a livello individuale non superano

le soglie quantitative; essere maggiormente incisivi sul fronte della previsione di un tetto massimo delle sanzioni pecuniarie, ritenendo che il 5 per cento del fatturato sia ancora troppo elevato.

#### Fonte

[Resoconto](#) – [Risoluzione approvata](#)

Il testo integrale della Proposta è disponibile al seguente link: [Testo](#)

### CONTATTI ISTITUZIONALI

- **Incontro di accreditamento con Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo**

In data 13 maggio 2025, il Segretario Generale Alessandro Carretta ha incontrato il Sen. Pierantonio Zanettin, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Si è trattato di un incontro di accreditamento di Assifact finalizzato alla presentazione dell'Associazione, della sua attività e del ruolo di supporto gestionale e finanziario svolto dal prodotto factoring a supporto delle imprese che vantano crediti commerciali nei confronti di soggetti pubblici e privati. Con l'occasione, si è data evidenza della rilevanza e della stabilità del comparto del factoring, oltretutto del ruolo strategico del prodotto, segnalando la necessità di qualche limatura legislativa per non penalizzare il potenziale del mercato a supporto della crescita economica.

L'incontro è stato positivo e il Presidente Zanettin invita l'Associazione a inviare una **richiesta di audizione** alla Commissione d'inchiesta banche.

Fra i vari temi, si è toccato anche quello della definizione di default, su cui il legislatore nazionale ha poco margine di azione trattandosi da regolamentazione europea e/o secondaria, e delle possibili linee interpretative meno stringenti, richiamando anche l'interrogazione dell'On. Borghi. Qualche accenno anche alla questione della revocatoria per il factoring e al disallineamento della durata del periodo sospetto della L.52/91 rispetto al Codice della crisi di impresa (12 mesi vs 6 mesi). Sul punto si formulerà una proposta di emendamento per allineare le tempistiche dissonanti (6 e 12 mesi) incluse nel Codice della crisi di impresa e nella Legge 52/1991.